



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio – Ufficio Edilizia Privata

Pratica Edilizia 2025/1246

Marca da bollo Identificativo n. 01230244747468	Diritti di Segreteria € 110,00 PagoPA del 10/10/2025
--	---

AUTORIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 82 del DPR n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitato dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali, ed in particolare al II comma lett. b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla - osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località ricadenti nella fascia di rispetto di mt.150 dalle sponde dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n.1775, disposizioni ora contenute nel D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Visto che l'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 delega ai Comuni, che si avvalgono per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi non elencati dal 1° comma del medesimo articolo.

Visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Considerato che il Comune di Alba è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2009, nominata con provvedimento sindacale del 25/09/2019 n. 39, ed è pertanto autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (annoverato al n. 370 dell'elenco dei comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio - L.R. 32/08, pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte).

Vista la L.R. 19/10/2021 n. 25, che con l'art. 77 ha modificato la L.R. 32/2008, in materia di autorizzazioni paesaggistiche semplificate, prevedendo l'esclusione dall'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio per le Autorizzazioni Paesaggistiche Semplificate.

Vista la domanda presentata in data 31/10/2025, protocollo generale n. 50430A/2025 da PEREZ LOZANO JANETH, in qualità di Comproprietario e GIACHINO MARCO, in qualità di Comproprietario, corredata da elaborati grafici e dalla relazione paesaggistica, relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica (ex Galasso) ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.



22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. inerente opere in variante alla ristrutturazione edilizia del fabbricato unifamiliare sito in Via Montebellina n. 50 assentite con la precedente Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n.176/2025 del 07/05/2025 (Catasto Terreni foglio 53, numero 340, Urbano foglio 53, numero 340).

Considerato che la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata è stata iscritta al n. 2025/1246 del registro delle pratiche edilizie.

Considerato che l'intervento ricade in area di PRG "Br5 - Zona di Corso Cortemilia".

Viste le integrazioni pervenute in data 04/02/2026, prot. n. 56605.

Considerato che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.MDA.Modello_0171.RelPaeSempli.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_4.PAES SEMPL VAR_doc. fotografica.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_0.PAES SEMPL VAR_01 - estratti planimetrie.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_1.PAES SEMPL VAR_02 - opere autorizzate.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_2.PAES SEMPL VAR_03 - progetto.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_3.PAES SEMPL VAR_04 - raffronto.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_7.PAES SEMPL VAR_rendering e fotoinserimento.pdf.p7m
- 04/02/2026 - PRZJTH83D68Z514T-30012026-1114.Modello_0171.010_6.PAES SEMPL VAR_relazione descrittiva.pdf.p7m.

Considerato che, con nota in data 06/02/2026, protocollo generale n. 57067 è stato richiesto il parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli.

Considerato che la richiesta è stata ricevuta dalla Soprintendenza il 06/02/2026 (trasmissione tramite posta elettronica certificata).

Considerato inoltre che è trascorso il termine previsto di venti giorni dalla ricezione degli atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere.

Considerato infine che, ai sensi di legge, è data facoltà all'Amministrazione Competente di provvedere sulla domanda di Autorizzazione.

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., ed in particolare l'art. 146.

Vista la L.R. n. 32/08 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 31/2017 e s.m.i.

rilascia la presente,



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

ai Signori PEREZ LOZANO JANETH e GIACHINO MARCO per opere in variante alla ristrutturazione edilizia del fabbricato unifamiliare sito in Via Montebellina n. 50 assentite con la precedente Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n.176/2025 del 07/05/2025 (Catasto Terreni foglio 53, numero 340, Urbano foglio 53, numero 340).

La presente Autorizzazione Paesaggistica Semplificata costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Essa non costituisce quindi titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente autorizzazione paesaggistica, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (DPR 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.).

ALBA, lì 04/03/2026

IL DIRIGENTE
Arch. Gianluca Giachetti
Firmato digitalmente